

La dimensione penalistica della violenza domestica nella cornice della Convenzione di Istanbul

Costanza Bernasconi

Abstract – *The article addresses the issue of law enforcement measures against domestic violence adopted in the criminal field by the Italian legislator in the light of the obligations contained in the Istanbul Convention. In a nutshell, the steps that have led to a positive implementation of the national regulatory framework are reconstructed, also highlighting the close synergies between the juridical sanctioning dimension, on the one hand, and the cultural-educational dimension, on the other, in the prevention of the phenomenon under analysis.*

Riassunto – *L'articolo affronta il tema relativo agli strumenti di contrasto nei confronti della violenza domestica adottati in sede penale dal legislatore italiano alla luce degli obblighi contenuti nella Convenzione di Istanbul. Si ricostruiscono, in estrema sintesi, i passi che hanno condotto ad una positiva implementazione del quadro normativo nazionale, evidenziando, altresì, le strette sinergie tra la dimensione giuridica sanzionatoria, da un lato, e quella culturale-educativa, dall'altro lato, nella prevenzione del fenomeno oggetto di analisi.*

Keywords – domestic violence, Istanbul Convention, criminal law, crimes against persons, evolution of the regulatory framework

Parole chiave – violenza domestica, Convenzione di Istanbul, diritto penale, reati contro la persona, evoluzione del quadro normativo

Costanza Bernasconi (PhD) è Professoressa associata di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, dove attualmente insegna *Diritto penale e Diritto penale ambientale*. Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritto dell'Unione europea e ordinamenti nazionali dell'Università di Ferrara. È membro dell'Associazione italiana dei professori di Diritto penale e componente del Comitato scientifico di diverse Riviste. È autrice di tre monografie (*Il reato ambientale: tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, Edizioni ETS, 2008; *La metafora del bilanciamento nel diritto penale. Ai confini della legalità*, Napoli, Jovene, 2019; *L'accessorietà punitiva. Una rivisitazione*, Napoli, Jovene, 2020) e di numerose pubblicazioni scientifiche.

L'articolo si inserisce nell'ambito del Progetto FIRD 2023, *Il problema della c.d. vittimizzazione secondaria alla luce della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*.

1. La violenza domestica secondo la Convenzione di Istanbul

La Convenzione di Istanbul ha esercitato un impatto straordinario anche sulla dimensione penalistica della violenza domestica, sollecitando gli Stati firmatari all'adozione di diversi meccanismi di prevenzione e di contrasto della stessa. Si tratta, peraltro, del primo strumento giuridicamente vincolante a fornire una definizione di violenza domestica, astenendosi invero -vale subito la pena di precisarlo- dall'inquadrare questo fenomeno all'interno della violenza di genere. Nella prospettiva accolta dalla Convenzione di Istanbul, infatti, la nozione di violenza domestica designa "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner", accostando, così, in un'unica nozione la violenza potenzialmente realizzata nei confronti di donne, uomini e minori¹. Sicché, fatte salve pochissime eccezioni, la Convenzione non contiene obblighi di criminalizzazione esclusivamente riferibili alla violenza contro le donne. Nondimeno, come è facile intuire, tale premessa non esclude che la Convenzione abbia poi riconosciuto la maggiore esposizione delle persone di genere femminile al rischio di vittimizzazione², affermando, conseguentemente, la necessità di prestare "particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere"³, anche attraverso l'obbligo di promuovere politiche e programmi finalizzati a realizzare il principio della parità di genere⁴.

2. Il ruolo dell'educazione nella prevenzione della violenza domestica

Tanto considerato, si comprende il motivo in forza del quale la fonte convenzionale attribuisca un ruolo determinante, nel contrasto della violenza domestica, alla prevenzione da attuarsi tramite educazione, sulla base dell'assunto -ormai condiviso- che la mentalità e i modelli comportamentali si forgiavano già a partire dalla prima infanzia. Ne consegue che un contributo fondamentale nell'eziologia e nel trattamento della violenza domestica viene apportato proprio da fattori di tipo culturale.

Invero, è dimostrato che alcuni stereotipi, se assimilati, riproducono pratiche non desiderate e nocive, potendo contribuire – anche inconsapevolmente – a rendere accettabile la violenza contro le donne. Sicché, l'art.12, comma 1, della Convenzione prevede innanzitutto che le Parti adottino "le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra

¹ V. art. 3, lett. b) della Convenzione. Nella dottrina, *amplius*, S. Braschi, *La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in *"disCrimen"*, 3 luglio 2023.

² Nel Preambolo si riconosce, infatti, che "la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione"; si evoca, inoltre, "la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere", e dunque incarnazione di "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini".

³ V. art. 2, comma 2, della Convenzione

⁴ V. art. 6 della Convenzione.

pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini”.

Del resto – come è stato osservato – se è vero che “la legislazione di una generazione può divenire la morale della generazione successiva” (...), “allora non dovremmo sorprenderci più di tanto se, considerate le leggi penali ‘sessiste’ del nostro recente passato, la nostra morale di oggi sia ancora infestata da ampie sacche di pregiudizio e di prevaricazione maschilista, entro le quali continua a proliferare una cultura della violenza dell'uomo sulla donna”⁵.

In tale prospettiva vale la pena ricordare che il Codice penale italiano conteneva fino a pochi anni fa norme fortemente impregnate di ideologie rivelatesi nel corso del tempo radicalmente incompatibili con l'assetto valoriale a poco a poco recepito dalla nostra società e dal nostro legislatore⁶.

Si pensi, solo per citare qualche esempio, alle disposizioni che attribuivano rilievo alla causa d'onore: sicché, il marito che uccideva la moglie nell'atto in cui ne avesse scoperto “la illegittima relazione carnale o nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia” era punito con una pena straordinariamente più modesta (la reclusione da 3 a 7 anni), ai sensi dell'ora abrogato art. 587 c.p., anziché con la pena dell'ergastolo prevista in generale per l'uxoricidio ai sensi del combinato disposto degli artt. 575 e 577, comma 1, c.p. Ma, oltre all'omicidio, per causa d'onore potevano altresì essere commessi -e puniti con sanzioni di gran lunga inferiori a quelle previste dalle corrispondenti fattispecie comuni- anche i delitti di aborto, infanticidio, lesioni personali e abbandono di neonato. E – si badi – il legislatore è intervenuto per espungere dal nostro codice le fattispecie in questione solo nel 1981⁷.

Ma nell'ambito di siffatte norme ideologicamente “orientate”, “una di esse suonava addirittura come una crudele beffa imposta alla donna violentata (...): era l'art. 544 c.p., che prevedeva il c.d. matrimonio riparatore, grazie al quale, se il violentatore sposava la sua vittima, il suo reato veniva cancellato!”⁸.

Che dire, poi, della fattispecie di adulterio (ora espunta dall'ordinamento, in quanto dichiarata incostituzionale)⁹, punita solo nei confronti della donna, posto che – come è stato efficacemente ricordato – la funzione di detta incriminazione era quella di evitare che la donna si potesse sottrarre “al monopolio garantito al capofamiglia sulle sue prestazioni familiari, sessuali e riproduttive”¹⁰.

⁵ F. Basile, *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in “disCrimen”, 16 novembre 2018, p. 5.

⁶ In argomento, per tutti e di recente, R. Bartoli, *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in www.lalegislazonepenale.eu, 23 marzo 2021.

⁷ La citata abrogazione è avvenuta grazie alla L. 5 agosto 1981, n. 442.

⁸ F. Basile, *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, cit., p. 3.

⁹ V. Corte cost. n. 126 del 1968.

¹⁰ Così A. Vallini, *Il diritto penale alla prova di “vecchi” e “nuovi” paradigmi familiari*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, a cura di G. Conte e S. Landini, vol. II, Mantova, 2017, p. 286, il quale ricorda, altresì, che lo scopo della limitrofa fattispecie di concubinato era invece quello di evitare che il capofamiglia fosse “tentato di formare una comunione affettiva o carnale «parallela», concorrente con la famiglia «ufficiale» e capace di disgregarla”.

3. I molteplici volti della violenza domestica e la costellazione di fattispecie incriminatrici volte a contrastarla

Nondimeno, negli ultimi anni, anche su sollecitazioni delle fonti sovranazionali (tra le quali un ruolo di primo piano è stato assunto – come anticipato – proprio dalla Convenzione di Istanbul), il quadro normativo è profondamente mutato e si è arricchito di importanti strumenti, messi in campo dal nostro legislatore per contrastare più efficacemente la violenza domestica e la violenza sulle donne¹¹. Oggi, dunque, i mezzi per reagire, almeno sulla carta, ci sono e appaiono sostanzialmente adeguati. Il vero problema è quello di garantire una loro utile e puntuale applicazione.

Peraltro, vale subito la pena di precisare che la tutela della persona contro la violenza domestica non evoca – come è facile intuire – il richiamo ad una sola e specifica ipotesi di reato. A venire in causa è, infatti, una articolata costellazione di fattispecie incriminatrici, volte a fotografare diverse ed eterogenee forme di protezione, in relazione agli specifici interessi di volta in volta attinti dalla condotta illecita, nonché alla peculiare relazione intercorrente tra il soggetto attivo e la persona offesa.

In molti casi, infatti, la tutela è affidata a fattispecie che descrivono comportamenti penalmente rilevanti suscettibili, almeno astrattamente, di essere integrati anche al di fuori del contesto familiare. Si pensi, a titolo esemplificativo, a tutti i reati “comuni” volti a contrastare le diverse forme di violenza nei confronti della persona: dalle percosse¹², alla minaccia¹³, dalle lesioni¹⁴, alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili¹⁵, nonché all’omicidio nei casi più gravi¹⁶, solo per citarne alcuni. Dette fattispecie talvolta contemplano, poi, inasprimenti sanzionatori – per lo più sotto forma di circostanze aggravanti o modifiche del regime di procedibilità – allorché esse vengano commesse all’interno di un contesto di relazioni domestiche, in considerazione della ritenuta maggiore debolezza e vulnerabilità delle vittime. In tale prospettiva si spiega il sensibile incremento di pena previsto, rispettivamente, per l’omicidio e le lesioni, là dove detti fatti vengano commessi “contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”¹⁷. Si pensi, altresì, ai reati contro la libertà sessuale¹⁸, nonché a quelli volti

¹¹ Sul punto, per tutti, F. Basile, *La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in www.dirittopenaleuomo.org, 20 novembre 2019.

¹² V. art. 581 c.p.

¹³ Si veda l’art. 612 c.p.

¹⁴ V. artt. 582, 583, 590 c.p.

¹⁵ Si veda l’art. 583 bis c.p.

¹⁶ Si veda l’art. 575 c.p. per la forma dolosa, l’art. 584 c.p. per la forma preterintenzionale, l’art. 589 c.p. per l’ipotesi di omicidio colposo.

¹⁷ Per la fattispecie di omicidio così aggravata si veda l’art. 577, comma 1, n. 1, c.p.; per la previsione di analoga aggravante in relazione alla fattispecie di lesioni si veda l’art. 585 c.p.

¹⁸ Cfr. artt. 609 bis ss. c.p. In argomento, *amplius* e di recente, G.M. Caletti, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, Bologna, 2023, *passim* (consultabile anche in “disCrimen”).

a contrastare lo sfruttamento dei minori¹⁹, la cui disciplina non di rado attribuisce rilevanza aggravante ai rapporti di parentela tra vittima e autore del reato.

In altri casi, invece, vengono in considerazione specifiche fattispecie incriminatrici che presuppongono necessariamente la realizzazione di un fatto all'interno di già esistenti relazioni tra soggetti legati da particolari rapporti di parentela. La famiglia, invero, dovrebbe rappresentare emblematicamente uno degli ambiti funzionalmente destinati in via prioritaria alla protezione e alla reciproca solidarietà dei suoi membri. Sennonché, la prassi rivela come tale contesto possa – al contrario – subdolamente trasformarsi in un luogo di vittimizzazione, cioè in un ambiente ostile per l'integrità fisica e psichica dei soggetti che ne fanno parte. Infatti, *l'affectio* esistente fra le parti di un consorzio familiare può rendere alcune di queste più deboli e vulnerabili, facilitando la commissione di illeciti a loro danno da parte di altri membri o consentendone forme di manifestazioni particolarmente odiose, che, non di rado, coinvolgono, oltre alla coppia, anche i figli minori. Dette relazioni, in altre parole, possono assumere natura potenzialmente criminogena, favorendo la disinibizione verso azioni violente "indotte" da percezioni della realtà distorte dalle componenti emotive che originano proprio dai rapporti affettivi.

Tra le principali fattispecie rivolte a contrastare direttamente e specificamente la violenza domestica, si ricorda in questa sede il delitto di *Maltrattamenti contro familiari e conviventi* contemplato all'art. 572 c.p., nell'ambito – appunto – dei delitti contro la famiglia²⁰.

4. La tutela affidata alla fattispecie di Maltrattamenti contro familiari e conviventi

La fattispecie di maltrattamenti, nella sua attuale formulazione, è il frutto di molteplici importanti riforme, esplicitamente dirette a rafforzare ulteriormente la tutela dei soggetti deboli (figli minori e donne *in primis*) nelle dinamiche relazionali interne alla famiglia.

In particolare, la l. n. 172 del 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, oltre ad avere inasprito le pene per il delitto *de quo* e aver sostituito la rubrica originaria "*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*" con quella attuale (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*), ha aggiunto al novero dei soggetti passivi del reato, *ab initio* contemplati dalla fattispecie incriminatrice, la persona "*comunque convivente*".

Invero, già da anni la giurisprudenza penale, di merito e di legittimità, aveva conferito valore giuridico anche alle relazioni familiari di fatto, giocando d'anticipo rispetto all'intervento di riforma posto in essere dal legislatore con la citata legge n. 172 del 2012. Infatti, prima di tale intervento normativo, facendo leva sull'elastico concetto di "persona della famiglia", la giurisprudenza aveva progressivamente esteso la tutela ai soggetti facenti parte del consorzio familiare o di

¹⁹ V., tra gli altri, gli artt. 600 *bis* ss., 609 *quater*, 609 *quinqüies*, 609 *undecies* c.p.

²⁰ L'art. 572 c.p., rubricato *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, così recita: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni".

altro consorzio ad esso assimilabile, a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto di coniugio e fino ad equiparare a quest'ultimo non solo le convivenze *more uxorio*, ma anche le "strette relazioni e consuetudini di vita"²¹. In questa direzione, dunque, la Cassazione aveva certamente svolto un importante ruolo di adeguamento della disciplina penale alla mutata sensibilità sociale, mediante, però, un'operazione interpretativa a stento qualificabile come meramente estensiva (e non come analogica).

Con la legge del 2012 è stata, dunque, consacrata normativamente l'integrazione del novero dei possibili soggetti del reato a chiunque sia comunque convivente con il soggetto attivo della condotta maltrattante. Si è in tal modo anche rideterminato in modo esplicito l'oggetto di tutela della norma, da individuarsi, a dispetto della collocazione codicistica della fattispecie, non più nell'interesse dello Stato a proteggere la famiglia quale istituzione (e solo di riflesso i singoli membri della comunità), quanto piuttosto nella salvaguardia dei beni personali della vittima nella dinamica delle relazioni domestiche (o ad esse assimilabili). Come, infatti, da tempo la giurisprudenza ha chiarito,

la norma di cui all'art. 572 c.p. non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che, per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all'interno di un gruppo di persone, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare. È infatti in contesti del genere che sorge la primaria esigenza di tutela assicurata dalla norma incriminatrice, cioè quella di evitare che dai vincoli familiari nascano minorate capacità di difesa a fronte di sistematici atteggiamenti prevaricatori assunti da un componente del gruppo: evitare cioè che la relazione costituisca al tempo stesso l'occasione e la "vittima" di assetti patologici nei rapporti interpersonali più stretti. Ciò detto, sembra chiaro come la fattispecie non esiga affatto che il rapporto tra autore e vittima del reato in questione si inquadri esclusivamente nel matrimonio o nel rapporto di ascendenza o discendenza dal quale scaturisca il vincolo sentimentale posto a fondamento della relazione, e neppure una continuità di convivenza, intesa quale coabitazione. È necessario piuttosto, ed unicamente, che detta relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà reciproche²².

La legge, peraltro, non precisa in cosa debbano consistere i maltrattamenti. Il reato, tuttavia, non può certo consistere solo nella realizzazione di condotte già autonomamente costituenti

²¹ La configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno del mero convivente di fatto può dirsi sostanzialmente pacifica in giurisprudenza, a partire da Cass. pen., II, 16 giugno 1959, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1960, p. 580; Cass. pen., II, 26 maggio 1966, Ced. Rv. 101563, per la quale "agli effetti dell'art. 572 c.p., deve considerarsi 'famiglia' ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio". Il principio è stato poi più volte ribadito attraverso plurime importanti pronunce (tra le altre, Cass. pen., III, 8 novembre 2005, n. 44262, Ced. Rv. 232904; Cass. pen., VI, 24 gennaio 2007, n. 21329, Ced. Rv. 236757; Cass. pen., VI, 29 gennaio 2008, n. 20647, Ced. Rv. 239726).

²² Cass. pen., II, 23 aprile 2015, n. 30934, Ced. Rv. 264661.

reato. Il concetto di maltrattamenti comprende, piuttosto, tutti i comportamenti reiterati che producono sofferenze fisiche o morali in colui che li subisce²³. Lo scopo dell'incriminazione, infatti, non è quello di munire di una particolare qualificazione fatti già penalmente illeciti, bensì quello di fornire alla vittima una tutela a più ampio spettro, volta a coprire anche i fatti che, fuori da un peculiare rapporto reciproco e da una significativa reiterazione, sarebbero privi di sufficiente disvalore offensivo²⁴.

5. La tutela affidata alla fattispecie di Atti persecutori

Un ulteriore efficace strumento di tutela – sebbene non pensato esclusivamente per contrastare la sola violenza domestica o di genere – è rappresentato dal delitto di *Atti persecutori*, introdotto nel nostro ordinamento con d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009 (convertito con l. n. 38 del 23 aprile 2009), addirittura in anticipo, dunque, rispetto alla previsione dell'obbligo di cui all'art. 34 della Convenzione di Istanbul.

La fattispecie in oggetto è anche nota attraverso l'uso del termine di derivazione anglosassone "*Stalking*", tratto dal gergo venatorio (da *to stalk*, "fare la posta alla preda"), perché esso ben si presta a definire le condotte con cui si realizza l'insistita interferenza nella sfera privata altrui²⁵, che si manifesta per lo più con comportamenti ossessivi simili all'atteggiamento tenuto dal cacciatore di fronte alla sua preda. Siffatti comportamenti in realtà possono essere estremamente diversificati tra di loro, in conseguenza della disomogeneità delle relazioni vittima-stalker alla base degli atti persecutori. Per quanto, infatti, il terreno di elezione di siffatto fenomeno sia quello delle relazioni amorose, in realtà lo *stalking* è in grado di superare i confini sentimentali per giungere a manifestarsi nei diversi ambiti della vita di una persona. Da qui si

²³ Anche di recente la giurisprudenza ha precisato che il reato di maltrattamenti "è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione" (così Cass. pen., VI, 3 luglio 2023, n. 37978, Ced Rv. 285273). Si è, altresì precisato che "in tema di maltrattamenti in famiglia, a fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente" (Cass. pen., VI, 17 ottobre 2022, n. 809, Ced Rv. 284107).

²⁴ In questo senso, tra le altre Cass. pen. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833, Ced Rv. n. 272985, secondo la quale l'art. 572 c.p. "sanziona la condotta di chi «maltratta», espressione verbale all'evidenza ampia (tanto da risultare, ad avviso di taluna dottrina, indeterminata), nell'ambito della quale possono pertanto rientrare non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, potendo il reato essere difatti integrato anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato".

²⁵ L'art. 612 *bis*, rubricato *Atti persecutori*, così recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

comprende la difficoltà di tipizzare in modo soddisfacente siffatto fenomeno, destinato ad estrinsecarsi nei modi più vari, attraverso una molteplicità di atti intrusivi²⁶. Al punto che la fattispecie descritta dall'art. 612 *bis* è stata investita da una questione di legittimità costituzionale (in realtà poi respinta dalla Consulta²⁷), per asserito contrasto con il principio di determinatezza.

La disciplina in tema di atti persecutori, peraltro, non ha provveduto esclusivamente all'introduzione della nuova ipotesi di reato (peraltro, ancora una volta, aggravata nell'ambito delle relazioni familiari²⁸), ma ha apprestato una combinazione di strumenti penalistici, civilistici e amministrativistici, volti a garantire una più efficace tutela della vittima contro il rischio della progressione di atti di violenza da parte del persecutore.

Ci si limita in questa sede a ricordare, per esempio, che fino a quando non sia stata proposta la querela, la vittima può rivolgersi all'autorità di pubblica sicurezza con un esposto per richiedere l'adozione da parte del questore di un provvedimento formale di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta²⁹. Il questore, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Scopo specifico dell'ammonimento è, dunque, quello di prevenire la prosecuzione di atti persecutori. In definitiva, con l'ammonimento il questore avverte il soggetto di come la reiterazione delle condotte denunciate dalla persona offesa possa sospingere il suo comportamento oltre la soglia della rilevanza penale. Conseguentemente, poi, il legislatore ha costruito un'aggravante del delitto di atti persecutori, per il caso che il suo autore sia stato già in precedenza raggiunto dal provvedimento in oggetto³⁰, stabilendo, altresì la procedibilità d'ufficio allorché il reato sia commesso da soggetto già in precedenza ammonito³¹.

Al contempo, il medesimo testo normativo ha introdotto *ex novo* una ulteriore circostanza aggravante per il reato di omicidio (art. 576, comma 1, n. 5.1 c.p.) nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso dall'autore del delitto di atti persecutori. In questo caso, il senso dell'aggravante è quello di colpire più severamente l'omicidio che costituisca il tragico culmine di un percorso persecutorio. Sicché, il legislatore ha esplicitamente stigmatizzato un'escalation di violenza che in una certa percentuale di casi connota, purtroppo, determinate dinamiche criminose.

²⁶ Sul punto, *amplius*, F. Cingari, *La repressione dei fenomeni persecutori*, in "disCrimen", 19 novembre 2019, in particolare pp. 4 ss.

²⁷ Corte cost. n. 172 del 2014, con nota di F. Giunta, *Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2014, pp. 2738 ss.

²⁸ L'art. 612 *bis* prevede che la pena sia aumentata, al comma 2, se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, e, al comma 3, se il fatto è commesso a danno di un minore.

²⁹ V. art. 8, d.l. n. 11 del 2009.

³⁰ V. art. 8, comma 3, d.l. n. 11 del 2009.

³¹ V. art. 8, comma 4, d.l. n. 11 del 2009.

6. La progressiva emersione del concetto di violenza assistita

Ulteriori tappe significative nel percorso di rafforzamento della tutela contro la violenza domestica sono state segnate dal decreto legge n. 93 del 2013 (poi convertito in l. n. 119 del 2013), adottato a pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione, nonché dalla l. n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso).

Al primo dei citati interventi normativi si deve – tra le altre cose – l’esplicito rilievo riconosciuto alla c.d. violenza assistita, attraverso l’introduzione, all’art. 61, n. 11 *quiquies*, c.p., di una circostanza aggravante applicabile quando, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572 c.p.³², il fatto sia commesso anche solo in presenza (oltre che in danno) di un minore di anni diciotto³³. In tal modo, come detto, il legislatore ha attribuito uno specifico disvalore alla violenza che, per quanto esercitata su terzi, sia percepita dal minore che vi assiste, con potenziali rilevanti ricadute di tipo psicologico, sociale e cognitivo, con ciò attuando una specifica indicazione contenuta nell’art. 46 d) della Convenzione di Istanbul³⁴.

In tale prospettiva, i giudici di legittimità hanno, per esempio, affermato che, nel caso di maltrattamenti in famiglia commessi alla presenza di minori, l’aggravante dell’art. 61, n. 11 *quiquies*, sussiste tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza³⁵. Si è, inoltre, precisato che, per effetto della contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 11 *quiquies*, c.p., “si considera persona offesa dal reato anche il minore che ha assistito alla condotta violenta, in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina una estensione dell’ambito della tutela penale”³⁶. Del resto – si riconosce in altra occasione –

³² La legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) ha, poi, modificato la formulazione dell’aggravante prevista all’art. 61, n. 11 *quiquies*, c.p.; da tale norma è stato, infatti, “espunto” il riferimento all’art. 572 c.p., facendo transitare l’aggravante *de qua* direttamente nel testo dello stesso articolo. Sul punto *amplius* A. Massaro, G. Baffa, A. Laurito, *Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, n. 3 del 2020, in particolare pp. 3 ss.

³³ In argomento, *amplius*, M. Cortinovis, *Violenza in famiglia: anche chi “assiste” è persona offesa dal reato e legittimata a costituirsi parte civile*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 7 dicembre 2016; L. Algheri, *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in “Diritto penale e processo”, 2019, in particolare pp. 1367 ss. Si veda, altresì, la Relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo, presso la Corte Suprema di Cassazione, Rel. n. III/03/2013, Roma, 16 ottobre 2013: “Novità legislative: L. 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

³⁴ Così anche Cass. pen., III, 17 maggio 2016, n. 45403, Ced Rv. 267835, punto n. 1.1 del Considerato in diritto.

³⁵ Cass. pen., I, 14 marzo 2017, n. 12328, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 12 aprile 2017, con osservazioni di M. Telesca, *Una nota sull’aggravante della cd. violenza assistita: è sufficiente che il minore percepisca il fatto di reato*. Sul punto, altresì, A. Chibelli, *La Cassazione e la latitudine applicativa dell’aggravante di aver commesso il fatto “in presenza di minori”*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 9 maggio 2017.

³⁶ Cass. pen., III, 17 maggio 2016, n. 45403, Ced Rv. 267835.

*non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano (solo) indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di c.d. violenza assistita*³⁷.

Sicché, da tale presupposto deriva il riconoscimento della piena legittimazione del minore a costituirsi parte civile nel procedimento relativo alla violenza sessuale commessa nei confronti della madre ed alla quale egli ha dovuto assistere³⁸.

7. Gli ulteriori presidi nei confronti della violenza domestica introdotti dal c.d. Codice rosso

In tempi ancora più recenti, il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza domestica e di genere è la legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso)³⁹, che, da un lato, ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale, aumentando altresì le pene previste per reati già esistenti che più frequentemente sono commessi contro persone di genere femminile, e, dall'altro lato, ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti.

Muovendo proprio da questo secondo aspetto, ci si limita a ricordare come siano state apportate significative modifiche al codice di rito volte – in particolare – a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime⁴⁰.

Non è un caso che la legge in oggetto venga comunemente definita "Codice rosso", prendendo il nome proprio dal colore del codice d'emergenza usato per segnalare ora i casi di violenza di genere⁴¹.

Per quanto riguarda più specificamente il diritto penale sostanziale, la legge -tra le altre cose- ha configurato *ex novo* quattro inediti delitti.

³⁷ Cass. pen., VI, 23 febbraio 2018, n. 18833, Ced Rv. 272985, ad avviso della quale "la condotta di chi costringa un minore, suo malgrado, a presenziare, quale mero testimone alle manifestazioni di violenza, fisica o morale, è certamente suscettibile di realizzare un'offesa al bene tutelato dalla norma (la famiglia), potendo comportare gravi ripercussioni negative nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata. D'altronde, costituisce approdo ormai consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell'ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità".

³⁸ Cass. pen., III, 17 maggio 2016, n. 45403, Ced Rv. 267835.

³⁹ Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

⁴⁰ Sul punto si veda anche la Relazione n. 62 del 2019 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, adottata il 27 ottobre 2019 sulla legge n. 69 del 2019, in particolare pp. 4 ss.

⁴¹ L. Algheri, *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit., pp. 1363 ss.

Innanzitutto, è stato previsto il delitto di *Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583 *quinquies* c.p.)⁴², con contestuale abrogazione della fattispecie di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, secondo comma, n. 4 c.p., che puniva le lesioni personali con deformazione o sfregio permanente del viso. Si è, inoltre, ulteriormente disposto che là dove in occasione della commissione di tale delitto, venga realizzato un omicidio, la pena prevista per quest'ultimo è aggravata, ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5, consistendo nell'ergastolo.

In secondo luogo, subito dopo il delitto di *Stalking* (già introdotto dal nostro legislatore, come anticipato, nel 2009⁴³) è stato contemplato, all'art. 612 *ter*, il delitto di *Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate* (noto, non senza qualche imprecisione, come *Revenge porn*)⁴⁴. La fattispecie ha lo scopo di contrastare il fenomeno emergente della c.d.pornografia non consensuale⁴⁵, alla luce delle gravi forme di sofferenza psicologica che detto fenomeno può produrre nei confronti delle persone coinvolte, come purtroppo testimoniato anche da recenti casi di cronaca⁴⁶. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (art. 612 *ter*, comma 3, c.p.).

In terzo luogo, la legge del 2019 ha introdotto il delitto di *Costrizione o induzione al matrimonio* (art. 558 *bis* c.p.)⁴⁷. La disposizione costituisce parziale attuazione dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul che impone agli Stati firmatari di reprimere tutti quei comportamenti consistenti

⁴² L'art. 583 *quinquies*, rubricato "*Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso*", sanziona, con la pena della reclusione da otto a quattordici anni, la condotta di "*Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente al viso*".

⁴³ V. *supra* par. n. 5.

⁴⁴ L'art. 612 *ter*, rubricato "*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00, la condotta di "*chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate*". A tale previsione, contenuta al comma 1, segue poi quella di cui al comma successivo, ai sensi del quale "*La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento*".

⁴⁵ In argomento, *amplius*, C. Paonessa, *Ai confini del c.d. revenge porn. Tessere di un mosaico normativo*, in "Criminalia", 2021, pp. 283 ss.; D. Micheletti, *L'intervento pubblicistico quale elemento costitutivo della fattispecie di revenge porn*, in "disCrimen", 7 gennaio 2022; G.M. Caletti, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2019, pp. 2045 ss.; N. Amore, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in www.la legislazione penale.eu, 20 gennaio 2020.

⁴⁶ Sul punto, per tutti, M. Mattia, "*Revenge porn*" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici, in www.la legislazione penale.eu, 18 luglio 2019.

⁴⁷ L'art. 558 *bis* c.p. prevede che "*chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile*".

nel costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio⁴⁸. La fattispecie è, inoltre, aggravata quando il reato è commesso in danno di minori (art. 558 *bis*, commi 3 e 4, c.p.) e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da, o in danno di, un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia (art. 558 *bis*, comma 5, c.p.).

Infine, è stato previsto, in attuazione dell'art. 53 della Convenzione di Istanbul, il delitto di *Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 387 *bis* c.p.)⁴⁹. Per quanto il nuovo reato sia stato inserito nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, è evidente che le misure presidiate dalla fattispecie assicurano una tutela immediata della vittima nei rapporti familiari, realizzando uno schermo di protezione diretta attorno al "soggetto debole"⁵⁰.

Oltre alle nuove fattispecie incriminatrici la riforma attuata con l. n. 69 del 2019 ha, poi, assunto notevole rilievo anche per un'ulteriore modifica al già esaminato delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), volta a inasprirne la pena, nonché a prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto sia commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., si è previsto che la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero⁵¹. Il legislatore ha pertanto espressamente contemplato, per il catalogo di reati che costituiscono tipica manifestazione di violenza domestica e di genere, un'ulteriore condizione per l'accesso alla sospensione condizionale della pena.

⁴⁸ In argomento, G. Pepè, *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge "Codice Rosso"*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 maggio 2019.

⁴⁹ L'art. 387 *bis*, rubricato "*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*", prevede che "*chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*".

⁵⁰ Così la Relazione n. 62 del 2019 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, adottata il 27 ottobre 2019 sulla legge n. 69 del 2019, p. 10.

⁵¹ L'art. 6 della legge n. 69 del 2019 ha modificato l'art. 165 c.p., inserendo, dopo il quarto comma, il seguente periodo: "*nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati*". Detto comma è stato, poi, ulteriormente modificato e integrato dalla l. n. 134 del 2021 e dalla l. n. 168 del 2023.

8. Considerazioni conclusive

Tanto premesso, l'inventario delle iniziative normative assunte negli ultimi anni lungo il binario tracciato potrebbe proseguire a lungo⁵². Ma ogni elencazione al riguardo rischierebbe di risultare sterile, oltre che inevitabilmente incompleta. Il dato, dunque, che ci si limita a sottolineare e ribadire in questa sede è quello relativo ad una crescente e proattiva attenzione da parte del legislatore, anche in sede penale, nei confronti della violenza domestica.

Sennonché, come spesso accade in ambiti "sensibili" quali quello esaminato, non si può pensare di sradicare un fenomeno così pervasivo solo ricorrendo al diritto penale e invocando a gran voce continui inasprimenti sanzionatori e/o l'introduzione di nuovi reati. A parte il rilievo, che può apparire addirittura superfluo, in forza del quale l'intervento del diritto punitivo presuppone – come è ovvio – la già realizzata esecuzione del reato, con conseguenze che possono risultare comunque devastanti per le persone offese – le quali difficilmente potranno trovare sollievo nella mera (anche se pure sempre doverosa) punizione del colpevole –, occorre avere ben presente che, là dove le fenomenologie criminose trovano radici profonde in fattori culturali, è *in primis* su questi che occorre intervenire. Le "strategie panpenalistiche", l'iperlegiferazione, tipiche espressioni del c.d. populismo penale⁵³, volte non di rado ad attrarre solo consenso politico, oltre ad essere in alcuni casi inutili, rischiano di mettere in pericolo quei principi garantistici, costituzionalmente sanciti che devono sempre governare l'uso parsimonioso dello *ius terribile*. Sicché, la più grave risposta sanzionatoria deve senz'altro essere integrata (e soprattutto preceduta) da altre forme di tutela.

In tale prospettiva, un ruolo fondamentale deve, dunque, essere riconosciuto, segnatamente, agli strumenti civilistici di protezione delle vittime di violenza domestica⁵⁴. Ma meritevoli di ampio apprezzamento si rivelano altresì tutte le azioni – ampiamente sollecitate dalla Convenzione di Istanbul – volte a prevedere specifiche iniziative formative in materia, sia nei confronti dei giovani sia nei confronti degli operatori che, a vario titolo, si relazionano con questo fenomeno.

⁵² Senza nessuna pretesa di completezza, ci si limita a segnalare due ulteriori interventi. Dapprima, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel riformulare l'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ha disposto che l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per tutta una serie di reati, espressamente nominati, attraverso i quali si realizzano non di rado episodi di violenza domestica (art. 131 *bis*, comma 3, n. 3, c.p.). Da ultimo la legge 24 novembre 2023, n. 168 (Contrasto alla violenza sulle donne e domestica), che ha introdotto ulteriori e articolate disposizioni lungo la direttrice tracciata dai precedenti interventi, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore, nonché delle misure di prevenzione personali -prima applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi- anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.

⁵³ V., *amplius* e da ultimo, M. Bertolino, *La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo*, in "disCrimen", 26 febbraio 2024.

⁵⁴ Sul punto si vedano, in questo fascicolo, i contributi di A. Thiene e F. Zanovello, *Le sfide della Convenzione di Istanbul nel contrasto alla violenza di genere*, e di E. Nardone, *La protezione dei legami familiari in caso di violenza domestica*.

Occorre, inoltre, avere ben chiaro il disposto dell'art. 42 della Convenzione di Istanbul (rubricato *Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"*), con il quale si chiede ai contraenti l'adozione di misure intese a garantire che la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto 'onore' non possano essere addotti come scusa per giustificare atti di violenza. "Rientrano in tale ambito, in particolare, – precisa la Convenzione – le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato".

Ebbene, la disposizione richiamata intende escludere a chiare lettere che ragioni di tipo culturale o sociale possano giustificare violenza di genere o domestica di qualunque natura. E questo è un messaggio che deve passare, non solo in sede giudiziale "a fatti avvenuti" (al fine di escludere l'eventuale applicabilità di cause di giustificazione nei confronti di fatti suscettibili di assumere rilevanza penale), ma ben prima, *ab origine*, nel momento in cui, cioè, le relazioni domestiche e affettive si instaurano e vengono gestite dalle parti coinvolte.

9. Bibliografia di riferimento

Algheri L., *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in "Diritto penale e processo", 2019, pp. 1363 ss.

Amore N., *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in www.la legislazione penale.eu, 20 gennaio 2020.

Bartoli R., *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in www.la legislazione penale.eu, 23 febbraio 2021.

Basile F., *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in "disCrimen", 16 novembre 2018.

Basile F., *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco... al Codice Rosso*, in www.dirittopenaleuomo.org, 20 novembre 2019.

Bertolino M., *Il minore vittima di reato*, Torino, 2008.

Bertolino M., *La rappresentazione mediatica della giustizia penale: dalla narrazione del crimine a quella del processo*, in "disCrimen", 26 febbraio 2024.

Braschi S., *La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in "disCrimen", 3 luglio 2023.

Caletti G.M., *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2019, pp. 2045 ss.

Caletti G. M., *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, Bologna, 2023 (consultabile in "disCrimen").

Chibelli A., *La Cassazione e la latitudine applicativa dell'aggravante di aver commesso il fatto "in presenza di minori"*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 maggio 2017.

Cingari F., *La repressione dei fenomeni persecutori*, in "disCrimen", 19 novembre 2019.

Cortinovis M., *Violenza in famiglia: anche chi "assiste" è persona offesa dal reato e legittimata a costituirsi parte civile*, in www.penalecontemporaneo.it, 7 dicembre 2016.

Falcinelli D., *La "violenza assistita" nel linguaggio del diritto penale. Il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravato dall'art. 61, n. 11-quinquies, c.p.*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2017, pp. 173 ss.

Giunta F., *Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori*, in "Giurisprudenza costituzionale", 2014, pp. 2738 ss.

Giunta F., *I beni della persona penalmente tutelati: vecchie e nuove sfaccettature*, in "Criminalia", 2018, pp. 195 ss.

Grandi C., *Una dubbia decisione in tema di maltrattamenti in famiglia motivati dal fattore culturale*, in "Diritto penale e processo", 2008, pp. 501 ss.

Maderna S., *I fenomeni del sexting e del revenge porn. Diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, in "disCrimen", 22 aprile 2020.

Manna A., *Visione "minimalista" o "espansiva", della fattispecie di atti persecutori?*, in "Giurisprudenza italiana", 2011, pp. 634 ss.

Massaro A., Baffa G., Laurito A., *Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal c.d. codice rosso*, in www.giurisprudenzapenale.com, n. 3 del 2020.

Mattia M., *"Revenge porn" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici*, in www.lalegislazionepenale.eu, 18 luglio 2019.

Maugeri A. M., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010 (consultabile anche in "disCrimen").

Merli A., *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612 bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 febbraio 2015.

Micheletti D., *L'interservio publicationis quale elemento costitutivo della fattispecie di revenge porn*, in "disCrimen", 7 gennaio 2022.

Minnella C., *La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 luglio 2012.

Paonessa C., *Ai confini del c.d. revenge porn. Tessere di un mosaico normativo*, in "Criminalia", 2021, pp. 283 ss.

Pavich G., *Luci ed ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 novembre 2012.

Pecorella C., Farina P., *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in www.penalecontemporaneo.it, 10 aprile 2018.

Pecorella C., *Violenza di genere e sistema penale*, in "Diritto penale e processo", 2019, pp. 1181 ss.

Pepè G., *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia? Qualche approfondimento sul fenomeno ed un primo commento alla norma volta a contrastarlo, contenuta nel Disegno di Legge "Codice Rosso"*, in www.penalecontemporaneo.it, 20 maggio 2019.

Resta S., *Stalking in famiglia? Sovrapposizioni e differenza tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia*, in "Giurisprudenza di merito", 2012, pp. 1920 ss.

Rossi C., *Le condizioni per l'applicabilità della pena accessoria della sospensione dell'attività genitoriale nel reato di cui all'art. 572 c.p.*, in "Cassazione penale", 2021, pp. 947 ss.

Salvadori I., *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Torino, 2018 (consultabile anche in "disCrimen").

Ubiali M. C., *Violenza vs. minaccia: i profili processuali di una classica dicotomia al vaglio delle Sezioni Unite. In tema di archiviazione dei procedimenti per stalking*, in www.penalecontemporaneo.it, 26 gennaio 2016.

Telesca M., *Una nota sull'aggravante della cd. violenza assistita: è sufficiente che il minore percepisca il fatto di reato*, in www.giurisprudenzapenale.com, n. 4 del 2017.

Vallini A., *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella famiglia*, in "Diritto penale e processo", 2013, pp. 151 ss.

Vallini A., *Il diritto penale alla prova di "vecchi" e "nuovi" paradigmi familiari*, in *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, a cura di G. Conte e S. Landini, vol. II, Mantova, 2017, pp. 283 ss. (ora consultabile anche su "disCrimen").

Valsecchi A., *La Corte costituzionale fornisce alcune importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in www.penalecontemporaneo.it, 23 giugno 2014.

Vitelli S., *Maltrattamenti "ambientali" tra prassi applicativa e riforme legislative*, in www.lalegislazionepenale.eu, 1 luglio 2015.

Data di ricezione dell'articolo: 20 marzo 2024

Date di ricezione degli esiti del referaggio in doppio cieco: 27 marzo e 1 aprile 2024

Data di accettazione definitiva dell'articolo: 19 aprile 2024